



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Istituto Comprensivo Statale "Dante Alighieri"

Via Matteotti, 2 – 20027 RESCALDINA (MI)
codice meccanografico MIIC851008 Codice Fiscale 84004110155
sez. ass. : MIEE85101A - MIMM851019
0331 / 576134 E-MAIL : miic851008@istruzione.it – PEC: miic851008@pec.istruzione.it
Sito Web : www.alighierirescaldina.edu.it

Agli Studenti e alle loro Famiglie
A tutto il Personale
albo pretorio online

IC DANTE ALIGHIERI -
RESCALDINA

OGGETTO: DIVIETO DI FUMO A SCUOLA

Com'è noto, l'art. 4 del Decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013, ha stabilito il divieto di fumo in tutti i locali chiusi e aperti della scuola. È quindi proibito fumare in tutta l'area recintata delimitante la scuola. È altresì vietato l'uso delle sigarette elettroniche. Il divieto si estende anche durante l'intervallo.

Soggetti interessati

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma. Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare. Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e a commerciare all'interno dell'Istituto sostanze vietate, si procederà alla sospensione dall'attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Preposti alla vigilanza

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995, il Dirigente Scolastico ha individuato i responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola nelle figure dei docenti:

RESPONSABILI PREPOSTI:	
Scuola primaria Dante Alighieri	
Putignano Rosanna	Papatola Antonietta
Scuola secondaria di primo grado Ottolini	
Califano Gerardo	Tressoldi Maria

con i seguenti compiti:

1. vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Istituto Comprensivo Statale "Dante Alighieri"

Via Matteotti, 2 – 20027 RESCALDINA (MI)
codice meccanografico MIIC851008 Codice Fiscale 84004110155
sez. ass. : MIEE85101A - MIMM851019
0331 / 576134 E-MAIL : mic851008@istruzione.it – PEC: mic851008@pec.istruzione.it
Sito Web : www.alighierirescaldina.edu.it

2. vigilare sull'osservanza del divieto;
3. notificare la trasgressione alle famiglie degli allievi o ai diretti interessati, se maggiorenni, o a chiunque venga sorpreso a fumare nei locali della scuola.

Tutto il personale Docente e ATA è altresì tenuto a rilevare eventuali violazioni e a comunicarle ai preposti incaricati.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2000 Euro.

Procedura di accertamento

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti preposti alla vigilanza procedono all'accertamento della violazione ed alla redazione in duplice copia del relativo verbale. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e timbratura. I moduli di contestazione saranno tenuti, a disposizione del personale preposto all'applicazione del divieto, presso le zone di accoglienza della scuola.

I responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Milano, così come previsto dall'art. 17 della legge 689/1991.

Una copia del rapporto va consegnata presso gli Uffici di Segreteria amministrativa. I soggetti preposti alla vigilanza, procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale.

Ai soggetti preposti individuati con provvedimento di nomina prot. n. 3434 del 20/09/2022 sono state trasmesse più puntuali istruzioni operative relative alla procedura di accertamento.

Importo della sanzione

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Se la violazione è commessa dai soggetti responsabili della vigilanza sul rispetto del divieto di fumo, che quindi omettono di curare l'applicazione della legge, ad esempio la mancata esposizione dei cartelli indicanti il divieto e la mancata contestazione della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria va da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 2200,00.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Istituto Comprensivo Statale "Dante Alighieri"

Via Matteotti, 2 – 20027 RESCALDINA (MI)
codice meccanografico MIIC851008 Codice Fiscale 84004110155
sez. ass. : MIEE85101A - MIMM851019
0331 / 576134 E-MAIL : miic851008@istruzione.it – PEC: miic851008@pec.istruzione.it
Sito Web : www.alighierirescaldina.edu.it

Pagamento della sanzione

Il pagamento deve essere effettuato, in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 IT, (Causale: Infrazione divieto di fumo – Istituto comprensivo Dante Alighieri - Rescaldina). I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso gli Uffici di Segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Opposizione alla contestazione

Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti all'autorità competente a ricevere il rapporto (Prefetto di Milano), eventualmente chiedendo anche di essere sentiti.

Sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati, il Prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, integrata dalle spese per il procedimento, e ne ingiunge il pagamento; in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

L'ordinanza-ingiunzione può essere opposta innanzi al Giudice di pace, nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto.

Distinti saluti

Il dirigente scolastico
Prof. Giuseppe Rizzo